

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(EX ARTI.46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)  
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA'  
ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013 N. 39  
(ed assunzione di cariche e/o incarichi)

Il sottoscritto *Raffaele VALENTE*, nato a *GENOVA* il *19 giugno 1963*, Codice Fiscale: VLN RFL 63H19 D969I

domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Isontina Ambiente s.r.l.;  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità assunta tramite la sottoscrizione della presente dichiarazione (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 20 D.Lgs n. 39/13), in qualità di titolare dell'incarico di *Sindaco Supplente* della Società Isontina Ambiente s.r.l. con sede legale in Ronchi dei Legionari via Cau de mezzo n. 10 in relazione all'incarico predetto e

*"affermando sul mio onore che tutte le dichiarazioni corrispondono al vero"*

**DICHIARA**

- a) che non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 ed in particolare:
- ✓ di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del Libro II del codice penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs 39/2013 sull'inconferibilità degli incarichi;
  - ✓ che non sussistono cause d' inconferibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett b) e d) del D.Lgs. 39/2013;
  - ✓ che non sussistono cause d'incompatibilità previste dall'art. 9 del D.Lgs 39/2013;
  - ✓ che non sussistono cause d'incompatibilità previste dall'art. 11, comma 3, lett c) del D.Lgs 39/2013;
  - ✓ che non sussistono cause d' incompatibilità previste dall'art. 12, commi 1 e 4 del D.Lgs 39/2013;
  - ✓ che non sussistono cause d' incompatibilità previste dall'art. 13 del D.Lgs 39/2013 (per gli Amministratori);
  - ✓ che non sussistono altresì le cause ostative e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (per gli Amministratori);

**DICHIARA ALTRESI'**

- b) che svolgerà la proprie mansioni e competenze nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti e/o alle direttive adottati dalla Società;
- c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti cause di incompatibilità che dovessero verificarsi durante l'incarico;
- d) che annualmente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente, produrrà analoga dichiarazione (art. 20, secondo comma D.lgs. 33/2013);
- e) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta decorso, il termine di quindici giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo incarico

DICHIARA ALTRESI'

f) che:

1) ha assunto i seguenti incarichi e/o cariche con i relativi compensi:

**Nulla fatta eccezione il presente incarico di sindaco supplente** \_\_\_\_\_

Ma che rispetto agli incarichi sopra indicati non sussistono cause di inconferibilità e/o di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

2) Non ha assunto alcun incarico e/o cariche nel periodo di riferimento della presente dichiarazione

g) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web della Società che ha conferito l'incarico;

h) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.LGS. n. 196/2003.

Ronchi dei Legionari, 08 giugno 2017

In fede

\_\_\_\_\_  
Raffaele Valente

**Allegati:**

- 1) Testo Art. 3, 7, 9, 11,12, 13 D.Lgs 39/2013 e a art. 2382 del Codice Civile
- 2) CV firmato in tutte le sue pagine
- 3) Copia documento di identità



## ESTRATTO D.LGS.N. 39/2013

### ARTICOLO 3

#### **Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
  - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
  - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
  - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
  6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
  7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
- (...)

## ARTICOLO 7

### **Inconferibilità di incarichi componenti di organo politico di livello regionale e locale**

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
  - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
  - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
  - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
  - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
  - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
  - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
  - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

(...)

## ARTICOLO 9

### **Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(...)

## ARTICOLO 11

### **Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
  - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

## ARTICOLO 12

### **Incompatibilità tra Incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
  - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

#### ARTICOLO 13

##### **Incompatibilità tra Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di

componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

#### **CODICE CIVILE ARTICOLO 2382**

##### **Cause di ineleggibilità e di decadenza**

[1]. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **VALENTE RAFFAELE**  
Indirizzo **VIA FRANCA 6, 34123, TRIESTE**  
Telefono **0481410330 – 0481794098**  
Fax **0481412175**  
E-mail **[r.valente@studio-valente.com](mailto:r.valente@studio-valente.com)**  
  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 19 GIUGNO 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **DAL 1 MAGGIO 1992 AD OGGI**  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Studio Dott. Raffaele Valente, VIA DON PIETRO FANIN11, 34074, MONFALCONE (GO)**  
• Tipo di azienda o settore **Studio professionale - Dottore Commercialista - Revisore contabile**  
• Tipo di impiego **Titolare**  
• Principali mansioni e responsabilità **Mi occupo di fiscale, societario, amministrativo, contabilità per società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali ed associazioni sportive dilettantistiche. Amministrazione e gestione del personale dipendente ed assimilato, tenuta fogli paga. Ho ricoperto incarichi di curatore fallimentare presso il Tribunale di Gorizia. Ho svolto Consulenze Tecniche d'ufficio su incarico del Tribunale di Gorizia.**
  
- Date (da – a) **DAL 3 FEBBRAIO 1992 AL 30 APRILE 1992**  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Valente G. & C. S.a.s. VIA Plinio 6, 34074, MONFALCONE (GO)**  
• Tipo di azienda o settore **Società di servizi ed elaborazioni contabili**  
• Tipo di impiego **Quadro**  
• Principali mansioni e responsabilità **Pratiche fiscali, amministrative, contabilità per società di persone e persone fisiche.**
  
- Date (da – a) **DAL 4 GIUGNO 1990 AL 3 SETTEMBRE 1990**  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Cassa di Risparmio di Trieste – Piazza Goldoni – Trieste**  
• Tipo di azienda o settore **Banca**  
• Tipo di impiego **Impiegato**  
• Principali mansioni e responsabilità **Ufficio estero, pagamenti internazionali, attività di filiale bancaria.**

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 1995
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Iscrizione nell'elenco dei Revisori Contabili D.Lgs. 27/1/1992 n. 88 DM 12 aprile 1995 in GU 31 bis 21/04/1995
- Qualifica conseguita Revisore Contabile
  
- Date (da – a) Aprile 1992
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso Università degli studi di Trieste
- Qualifica conseguita Dottore Commercialista
  
- Date (da – a) Da Ottobre 1982 a giugno 1987
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) presso Università degli studi di Trieste
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Economia e Commercio
- Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Laurea a pieni voti
  
- Date (da – a) Giugno 1982
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone (GO)

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale
  
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

## ULTERIORI INFORMAZIONI

PRIMA LINGUA

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

### Inglese

BUONO

BUONO

ELEMENTARE

SPAGNOLO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

Ho svolto il servizio militare come Allievo Ufficiale di Complemento presso la scuola di Artiglieria di Bracciano dal luglio 1988 al dicembre dello stesso anno, e dopo la nomina a Sottotenente di complemento sono stato assegnato dal dicembre 1988 al settembre 1989 al Gruppo Conegliano di Artiglieria Alpina presso la Brigata Alpina Julia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 15 marzo 2017

Firma

*Raffaele Valente*



